

Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG)

del 20 dicembre 2024 (Stato 1° ottobre 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 92, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2023²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente legge si prefigge di garantire una comunicazione elettronica sicura e semplice in ambito giudiziario, tra privati e autorità nonché tra autorità.

² Essa disciplina:

- a. l'istituzione e l'esercizio di una o più piattaforme per la trasmissione elettronica di documenti in ambito giudiziario;
- b. la costituzione di un ente di diritto pubblico responsabile di una piattaforma centrale utilizzata, per quanto possibile, in tutta la Svizzera (piattaforma centrale);
- c. gli aspetti procedurali generali della comunicazione elettronica e della consultazione elettronica degli atti.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica nella misura in cui lo preveda il pertinente diritto processuale.

Sezione 2: Enti responsabili delle piattaforme

Art. 3 Piattaforma centrale

¹ D'intesa con i Cantoni interessati, la Confederazione si adopera affinché sia costituito un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, incaricato dell'istituzione e dell'esercizio della piattaforma centrale.

RU 2025 583

¹ RS 101

² FF 2023 679

² Ai fini della costituzione dell'ente responsabile gli enti pubblici concludono una convenzione. Il Consiglio federale può concludere autonomamente la convenzione in nome della Confederazione.

³ La convenzione entra in vigore soltanto se approvata dalla Confederazione e da almeno 18 Cantoni.

⁴ L'ente responsabile acquisisce la personalità giuridica all'entrata in vigore della convenzione.

Art. 4 Altre piattaforme

¹ Se un Cantone non è parte alla convenzione o questa non è stata conclusa, il Cantone istituisce una piattaforma per la comunicazione elettronica per i procedimenti condotti dalle sue autorità.

² Se la convenzione non è stata conclusa, il Consiglio federale incarica un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale centrale di istituire una piattaforma per i procedimenti condotti dalle autorità federali.

³ I Cantoni possono adempiere congiuntamente, secondo modalità diverse da quelle previste nella presente sezione, i compiti loro assegnati dalla presente legge.

Art. 5 Prestazioni supplementari

Oltre alla piattaforma centrale, l'ente responsabile può fornire prestazioni e strumenti tecnici supplementari destinati specificamente alla comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari. Tali servizi sono forniti su base contrattuale e a prezzo di costo in particolare per:

- a. la trasmissione di suoni e immagini secondo il diritto processuale applicabile;
- b. la pubblicazione di decisioni e comunicazioni;
- c. il trattamento di atti elettronici;
- d. gli acquisti congiunti per l'allestimento delle postazioni di lavoro.

Art. 6 Erogazione di prestazioni a Cantoni non membri

L'ente responsabile può erogare prestazioni a Cantoni che non sono parte alla convenzione su base contrattuale e a prezzo di costo.

Art. 7 Contenuto della convenzione

¹ La convenzione stabilisce il nome e la sede dell'ente responsabile e disciplina gli aspetti previsti dalla presente legge.

² Può contenere disposizioni riguardanti:

- a. la convocazione degli organi;
- b. il diritto di voto dei membri degli organi;
- c. le modalità delle deliberazioni;

- d. la procedura in caso di controversie;
- e. la ripartizione dei costi tra i Cantoni;
- f. le prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma.

Art. 8 Organi

Gli organi dell'ente sono:

- a. l'assemblea;
- b. il comitato;
- c. la direzione;
- d. l'ufficio di revisione.

Art. 9 Assemblea

¹ L'assemblea è l'organo supremo dell'ente.

² Si compone di:

- a. il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
- b. due rappresentanti di ciascun Cantone parte alla convenzione; e
- c. il presidente del Tribunale federale.

³ Ha le seguenti attribuzioni intransmissibili:

- a. elegge e destituisce:
 - 1. il suo presidente e il suo vicepresidente,
 - 2. i membri cantonali del comitato,
 - 3. il presidente e il vicepresidente del comitato,
 - 4. l'ufficio di revisione;
- b. approva il conto annuale;
- c. delibera il discarico ai membri del comitato e della direzione;
- d. delibera sulle materie a essa riservate dalla presente legge;
- e. adotta il regolamento interno;
- f. approva le prestazioni di cui all'articolo 5.

⁴ Il capo del DFGP e il presidente del Tribunale federale non hanno diritto di voto nell'elezione dei membri cantonali del comitato.

⁵ L'assemblea può modificare la convenzione o porvi fine.

⁶ Le modifiche della convenzione che non riguardano esclusivamente le prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma centrale entrano in vigore soltanto dopo essere state approvate dalla Confederazione e da tutti i Cantoni parte alla convenzione. Il Consiglio federale approva le modifiche in nome della Confederazione.

Art. 10 Comitato

¹ Il comitato è l'organo direttivo dell'ente.

² Si compone almeno di:

- a. un rappresentante del DFGP;
- b. tre rappresentanti dei Cantoni;
- c. un rappresentante del Tribunale federale;
- d. un rappresentante degli avvocati.

³ Il Consiglio federale elegge il rappresentante del DFGP.

⁴ Il Tribunale federale elegge il proprio rappresentante.

⁵ Le diverse regioni e componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate nel comitato.

⁶ Il comitato ha le seguenti attribuzioni:

- a. assicura la direzione strategica dell'ente;
- b. stabilisce l'organizzazione dell'ente;
- c. stabilisce l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario e allestisce il piano finanziario;
- d. nomina la direzione, ne stabilisce i diritti di firma e la destituisce;
- e. esercita l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione;
- f. stila il rapporto di gestione, prepara le sessioni dell'assemblea e ne esegue le decisioni.

Art. 11 Direzione

¹ La direzione esegue le decisioni degli organi sovraordinati e rappresenta l'ente nei confronti dei terzi.

² È competente per tutti gli affari che non siano attribuiti a un altro organo.

Art. 12 Ufficio di revisione

¹ L'ufficio di revisione è nominato dall'assemblea per due anni; se possibile, è nominato il controllo delle finanze di una parte alla convenzione. È ammessa la riconferma dell'ufficio di revisione.

² L'ufficio di revisione esegue una revisione ordinaria applicando per analogia le pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni³.

Art. 13 Deliberazioni in seno all'assemblea e al comitato

¹ L'assemblea e il comitato deliberano validamente se è presente almeno la metà dei membri.

³ RS 220

² Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti decide il presidente. La convenzione può prevedere una maggioranza qualificata.

³ Nelle elezioni ciascun seggio è assegnato individualmente. È eletto chi riceve il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti si procede a un ballottaggio.

⁴ Le decisioni possono essere prese mediante mezzi di comunicazione elettronici, in particolare conferenze telefoniche o videoconferenze. La procedura decisionale può svolgersi per scritto se nessun membro chiede una deliberazione.

Art. 14 Iscrizione nel registro di commercio

¹ L'ente responsabile è iscritto nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

² L'iscrizione ha effetto dichiarativo.

³ Alla notificazione per l'iscrizione destinata all'ufficio del registro di commercio va acclusa la convenzione. Se quest'ultima viene modificata, all'ufficio del registro di commercio è trasmessa la nuova versione completa.

Art. 15 Diritto applicabile

¹ Alle questioni giuridiche legate all'adempimento dei compiti dell'ente è applicabile il diritto federale, in particolare per quanto riguarda:

- a. la trasparenza dell'amministrazione, nonché la protezione e la sicurezza dei dati;
- b. gli appalti pubblici;
- c. l'archiviazione;
- d. i rimedi giuridici.

² Ai rapporti di lavoro del personale dell'ente responsabile e alle questioni correlate, come la previdenza professionale, si applica il Codice delle obbligazioni⁴.

³ Se un ente pubblico mette personale a disposizione dell'ente responsabile, il diritto del primo rimane applicabile ai rapporti di lavoro delle persone interessate e alle questioni correlate.

⁴ Se il diritto federale esige una decisione formale, questa è pronunciata dalla direzione.

Art. 16 Utile, patrimonio ed esenzione fiscale

¹ L'ente responsabile non ha scopo di lucro e costituisce un patrimonio soltanto nella misura necessaria a garantire la liquidità e a finanziare l'esercizio della piattaforma.

² È esente da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. È fatta salva la legislazione federale in materia di:

- a. imposta sul valore aggiunto;

- b. imposta preventiva;
- c. tasse di bollo.

Art. 17 Denuncia

¹ Ciascun ente pubblico può denunciare la convenzione per la fine di un anno civile con un preavviso di tre anni.

² La denuncia non determina lo scioglimento dell'ente responsabile.

³ I contributi versati non sono rimborsati.

Sezione 3:⁵ ...

Art. 18 a 24

Sezione 4:⁶ ...

Art. 25

Sezione 5:⁷ ...

Art. 26

Sezione 6: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 27 Protezione dei dati

¹ I dati sulle piattaforme sono conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. I terzi cui è accordato l'accesso ai dati sono assoggettati al diritto svizzero e hanno sede o domicilio in Svizzera.

² ...⁸

³ Sono fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati previste dal diritto processuale applicabile.

⁴ Il diritto di consultazione degli atti e il diritto di accesso nell'ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto processuale applicabile; alla chiusura del proce-

⁵ Entra in vigore in un secondo tempo.

⁶ Entra in vigore in un secondo tempo.

⁷ Entra in vigore in un secondo tempo.

⁸ Entra in vigore in un secondo tempo.

dimento sono retti dal diritto applicabile dell'autorità a cui si rivolge la richiesta di consultare gli atti o la richiesta di accesso.

⁵ Nella misura in cui il trattamento dei dati non sia disciplinato nel diritto processuale applicabile, la protezione dei dati è retta dalla:

- a. legge federale del 25 settembre 2020⁹ sulla protezione dei dati, se si tratta di un'autorità federale;
- b. legislazione cantonale in materia di protezione dei dati, se si tratta di un'autorità cantonale.

⁶ L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza esercita la vigilanza in materia di protezione dei dati sulle piattaforme.

Art. 28¹⁰

Sezione 7:¹¹ ...

Art. 29 a 30

Sezione 8:¹² ...

Art. 31

Sezione 9:¹³ ...

Art. 32 a 34

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 35 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 36 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

⁹ RS 235.1

¹⁰ Entra in vigore in un secondo tempo.

¹¹ Entra in vigore in un secondo tempo.

¹² Entra in vigore in un secondo tempo.

¹³ Entra in vigore in un secondo tempo.

Art. 37 Disposizioni transitorie

¹ I Cantoni stabiliscono la data a decorrere dalla quale i procedimenti si svolgono attraverso una piattaforma secondo la presente legge. Tale data deve collocarsi tra uno e cinque anni dopo l'entrata in vigore integrale della presente legge. Gli utenti possono presentare atti scritti attraverso la piattaforma a decorrere dall'entrata in vigore integrale.

² I Cantoni comunicano la data al DFGP almeno tre mesi prima. Il DFGP tiene e pubblica un elenco delle date comunicategli dai Cantoni.

³ Le disposizioni procedurali concernenti la gestione elettronica degli atti e la comunicazione elettronica si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità del Cantone a decorrere dalla data da questo comunicata. I Cantoni possono stabilire date diverse per i procedimenti secondo il Codice di procedura civile¹⁴ e quelli secondo il Codice di procedura penale¹⁵.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni procedurali concernenti la gestione elettronica degli atti e la comunicazione elettronica si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità federali.

Data dell'entrata in vigore:¹⁶

Art. 1–17, nonché 27 cpv. 1 e 3–6: 1° ottobre 2025.

Le rimanenti disposizioni: entrano in vigore in un secondo tempo.

¹⁴ RS 272

¹⁵ RS 312.0

¹⁶ DFC del 19 set. 2025.

Allegato
(art. 36)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...¹⁷

¹⁷ Le mod. entrano in vigore in un secondo tempo e possono essere consultate alla RU 2025 583.

